SoReSa
Società Regionale per la Sanità S.p.A.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 68 del 27 agosto 2010

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola C/1";
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro,
  - al comma 15 che: " la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA..OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
  - al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA..OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- la legge finanziaria n. 311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, prevede la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.2009 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato di acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

CONSIDERATO

- che con determinazione dirigenziale n. 06 del 05.02.2008 si procedeva alla aggiudicazione definitiva della gara mediante "Procedura Aperta" per la fornitura di "Farmaci", tra i quali il lotto n. 1567 (Etoposide 400mg fiale – AIC 036622037), il lotto n. 1576 (Doxorubicina 10mg/5ml fiale – AIC 034879015), il lotto n. 1579 (Doxorubicina 10mg+ f 5ml flaconcini EV - AIC 034879015), il lotto n. 1581 (Doxorubicina 100mg/50ml flaconi – AIC 034879039), il lotto n. 1596 (Mitoxantrone 10mg 5ml flaconi EV – AIC 036111019), il lotto n. 1611 (Carboplatino 50mg/5ml flaconi EV – AIC 037050010), il lotto n. 1614 (Oxaliplatino 100mg fiale EV – AIC 037876024), il lotto n. 1616 (Oxaliplatino 50mg fiale EV – AIC 037876012) e il lotto n. 1857 (Acido pamidronico 15mg fiale EV – AIC 035744010), in favore della società Ebewe Italia S.r.l.;
- che relativamente alla aggiudicazione dei suddetti lotti è stato stipulato in data 28.05.2008, Rep. 75/08 apposito contratto con la società Ebewe Italia S.r.l.;

- che con determinazione dirigenziale n. 83 del 16.12.2008 si procedeva alla aggiudicazione definitiva della gara mediante "Procedura Negoziata" per la fornitura di "Farmaci", tra i quali il lotto n. 317 (Etoposide 1000mg flaconcini – AIC 036622049), il lotto n. 318 (Etoposide 100mg fiale – AIC 036622013) e il lotto n. 319 (Etoposide 200mg fiale – AIC 036622025) in favore della società Ebewe Italia S.r.l.;
- che relativamente alla aggiudicazione del suddetto lotto è stato stipulato in data 24.02.2009, Rep. 54/09 apposito contratto con la società Ebewe Italia S.r.l.;

ATTESO
- che con nota assunta al prot. Soresa n. E007933 del 09.08.2010 la ditta Sandoz S.p.a. ha comunicato di avere assunto, in virtù di atto di fusione mediante incorporazione della società Ebewe Italia Srl nella società Sandoz, la titolarità dei prodotti di seguito indicati:
a) "Farmaci - Procedura Aperta": Etoposide 400mg fiale – AIC 036622037, Doxorubicina 10mg/5ml fiale – AIC 034879015, Doxorubicina 10mg+ f 5ml flaconcini EV - AIC 034879015, Doxorubicina 100mg/50ml flaconi – AIC 034879039, Mitoxantrone 10mg 5ml flaconi EV – AIC 036111019, Carboplatino 50mg/5ml flaconi EV – AIC 037050010, Oxaliplatino 100mg fiale EV – AIC 037876024, Oxaliplatino 50mg fiale EV – AIC 037876012, Acido pamidronico 15mg fiale EV – AIC 035744010,
b) "Farmaci – Procedura Negoziata": Etoposide 1000mg flaconcini – AIC 036622049, Etoposide 100mg fiale – AIC 036622013, Etoposide 200mg fiale – AIC 036622025.

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale, in virtù ai poteri conferitigli con atti del Consiglio di Amministrazione del 30.06.2010 e 21.07.2010

DETERMINA

1- DI PRENDERE ATTO dell'atto di fusione mediante incorporazione della società Ebewe Italia S.r.l. nella Sandoz S.p.a. e del conseguente trasferimento in favore di quest'ultima, della titolarità dei seguenti prodotti:

a) "Farmaci - Procedura Aperta":
i) Etoposide 400mg fiale – AIC 036622037;
ii) Doxorubicina 10mg/5ml fiale – AIC 034879015;
iii) Doxorubicina 10mg+ f 5ml flaconcini EV - AIC 034879015;
iv) Doxorubicina 100mg/50ml flaconi – AIC 034879039;
v) Mitoxantrone 10mg 5ml flaconi EV – AIC 036111019;
vi) Carboplatino 50mg/5ml flaconi EV – AIC 037050010;
vii) Oxaliplatino 100mg fiale EV – AIC 037876024;
viii) Oxaliplatino 50mg fiale EV – AIC 037876012;
ix) Acido pamidronico 15mg fiale EV – AIC 035744010.

b) "Farmaci – Procedura Negoziata":
i) Etoposide 1000mg flaconcini – AIC 036622049;
ii) Etoposide 100mg fiale – AIC 036622013;
iii) Etoposide 200mg fiale – AIC 036622025.

2- DI AVER PROCEDUTO al riscontro delle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, nonché, alla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione in capo alla società Sandoz S.p.a. così come previsto dall'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006;

3- DI PROCEDERE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA relativo ai predetti farmaci con la ditta Sandoz S.p.a.;

4- DI NOTIFICARE il presente provvedimento alle ditte Ebewe Italia S.r.l. e Sandoz S.p.a.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
(Prof. Francesco Tancredi)